



"AULA S"

REPUBBLICA ITALIANA

27545/11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Dott. ANTONIO	MERONE	Presidente
Dott. MARIAIDA	PERSICO	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. GIUSEPPE	CARACCIOLO	Consigliere
Dott. STEFANO	OLIVIERI	Consigliere

R.G.N. 26901/08

Cron. 27545

Rep.

Ud. 13.10.2011

Oggetto: IRPEF
Presupposti.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

residente a Piedimonte Matese,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
ricorso, dagli Avv. ti Enzo Lumbau e Nunzio Mazzocchi,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento n.76
presso lo studio dell'Avv. Mario Limone, RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n.163/44/2007 della Commissione Tributaria

16/10/11
4

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.L. N. 131
N. 131 TAB. ALI. 15/10/02
MATERIA TRIBUTARIA



Regionale di Napoli - Sezione n. 44, in data 20/09/2007, depositata il 04 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Federico Sorrentino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte,

Considerato che nel ricorso iscritto al n.26901/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.163/44/2007, pronunciata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n.44, il 20.09.2007 e DEPOSITATA il 04 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia Entrate, ritenendo sussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda l'impugnazione dell'avviso di accertamento sintetico, con il quale il competente Ufficio, in assenza di dichiarazione per l'anno 1998, ai fini IRPEF e addizionali, determinava il reddito imponibile, si articola in due mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1° e 38 comma



6° del dpr n.600/1973 e 112 comma 1° cpc, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.38 commi 3, 4, 5 e 6 del dpr n.600/1973.

3 - L'Agenzia Entrate ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell'impugnazione.

4 - Le questioni poste dai motivi del ricorso, sembra si possano esaminare e risolvere sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in pregresse pronunce, alla stregua dei quali, anzitutto, il primo motivo, sembra da rigettare, sia in considerazione dell'irrilevanza sostanziale del mancato invito a fornire dati o notizie per l'accertamento, sia pure dell'inidonea formulazione del mezzo, avuto riguardo al fatto che, dato il rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra la questione preliminare relativa al mancato invito, e quella di merito decisa, la questione era e ritenersi definita con pronuncia implicita, con la conseguenza che la sentenza andava denunciata per mancanza di motivazione. Nello esame del secondo mezzo, deve considerarsi che è stato affermato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, e' legittima l'applicazione agli anni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.



anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare deve ritenersi insita nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'ufficio" (Cass. n.14161/2003, n.12731/2002, n.8372/2001).

Costituisce, d'altronde, consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19252/2005, n.14161/2003, n.11300/2000), quello secondo cui "in tema di accertamento dei redditi, sono - ai sensi dell'art.2 del dpr 29 settembre 1973 n.600, nel testo applicabile nella fattispecie *ratione temporis* - elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una



presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art.2728 cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva".

Nelle precitate pronunce è stato, pure, precisato che "il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma".

Il secondo motivo non appare formulato in coerenza con i trascritti principi, cui l'impugnata decisione sembra, invece, essersi attenuta, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato, per un verso, che l'Agenzia aveva dimostrato l'inadeguatezza dei redditi della moglie a giustificare le disponibilità del contribuente e, sotto altro aspetto, che era rimasta incontestata (Cass.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



n.1540/2007, n.5488/2006, n.2273/2005) la circostanza che il Paterno era proprietario di due auto di grossa cilindrata (2.500 c.c.) e deteneva quote in quattro società, ed, ancora, che il contribuente non aveva assolto all'onere probatorio, sullo stesso gravante.

5 - Si propone, dunque, di trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza. Il Consigliere Relatore

Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di Euro millecento, oltre



spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella C.di C. del 13 ottobre 2011.

Il Presidente

Antonio Merone

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 19 DIC. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 29/4/1998
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA